

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2435

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GERBAUDO, PINZA, GUBERT, PEPE, MOIOLI VIGANÒ,  
ZEN**

Legge di spesa per gli interventi pluriennali in agricoltura

*Presentata il 28 aprile 1995*

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Da diverso tempo e da fonti autorevoli, il sistema agroalimentare viene descritto come in una fase di cambiamento continuo.

In questo cambiamento, in questa evoluzione, hanno un ruolo importantissimo i mutamenti della domanda finale dei consumatori ed il progresso tecnologico; ma un fattore peculiare è certamente costituito dall'evoluzione dei regolamenti, delle normative, dei trattati che interessano l'agricoltura, i mercati dei prodotti agricoli e dei prodotti agroindustriali.

A nostro avviso, vanno richiamati, per memoria, tre scenari.

Cominciamo dalla politica agricola dell'Unione europea.

Dal 1992 è in vigore la cosiddetta riforma Mac Sharry, il cui funzionamento è limitato ai seminativi ed alle carni.

Le conseguenze di questa riforma non sono state finora dannose per i redditi

degli agricoltori. Combinandosi le integrazioni al reddito con la progressiva debolezza della nostra moneta, in alcuni casi, anzi, si sono notati dei miglioramenti. Tuttavia, l'introduzione dei pagamenti compensativi ha spostato la fonte di buona parte del sostegno agricolo dai consumatori al bilancio comunitario, esplicitandone molto nettamente l'ammontare. Per questa ragione, oltre che per motivi derivanti da trattati, è opinione di molti che l'evoluzione della politica agricola comune (PAC) porterà ad una riduzione della spesa comunitaria per il comparto agricolo con un conseguente aumento della competitività nei mercati.

Questo vale anche per i settori dell'ortofrutta e del vino, per i quali la riforma degli OCM non è ancora stata varata; resta il fatto che le proposte in campo sono orientate a ridurre la spesa dell'Unione europea, come del resto è avvenuto nel

settore del tabacco con i problemi di riconversione colturale che si sono creati.

Un altro fattore è l'allargamento dell'Unione europea a quindici membri. Ciò amplierà il mercato sia dal lato della domanda sia dell'offerta, aumentando per certe produzioni la concorrenza, influenzata, tra l'altro, dalle condizioni di favore garantite per un periodo transitorio ai nuovi entrati.

Infine, a livello mondiale, il principale motore del cambiamento nei prossimi anni, sarà l'applicazione degli Accordi GATT, che porterà anche per i prodotti agricoli ad un allargamento senza precedenti dei mercati mondiali, contribuendo al processo di internazionalizzazione degli scambi, già da diversi anni sensibile nel comparto agroalimentare.

Tra gli strumenti regolatori vorremmo ricordare le quote di produzione (che forse interesseranno anche il vino, in base alle recenti dichiarazioni dell'attuale Commissario all'agricoltura Fishler): strumento di per sé contrario alla vocazione ed alla capacità imprenditoriale (sul quale manteniamo serie perplessità) e che, tuttavia, già nelle attuali circostanze finisce per diventare elemento di garanzia per i produttori.

In questo quadro competitivo, fra gli elementi determinanti il funzionamento del sistema agroalimentare, vi è il rapporto tra la fase agricola a monte e le fasi industriale e commerciale distributiva a valle.

In questo rapporto assume un'importanza capitale la connessione con il territorio. L'industria di trasformazione, infatti, tende ad approvvigionarsi di materia prima nel territorio in cui è localizzata, a patto che vengano rispettati alcuni parametri di convenienza economica.

In particolare, i motivi che spingono l'industria ad approvvigionarsi al di fuori del territorio geografico di appartenenza sono, soprattutto, la presenza di una eccessiva frammentazione dell'offerta agricola, che viene considerata un grave ostacolo per l'efficienza del processo logistico (pensiamo alla raccolta del latte in montagna); la ricerca di alternative di approvvigionamento, con l'obiettivo di comprimere il

potere contrattuale dei fornitori (pensiamo ai semilavorati ortofrutticoli); ed, ancora, il fattore prezzo, che di solito ha incidenza proporzionalmente maggiore per le imprese medio-grandi che utilizzano molteplici canali di approvvigionamento e per le imprese che commercializzano prodotti intrinsecamente poco differenziabili su elementi diversi dal prezzo (succhi concentrati, latte UHT, olio d'oliva).

Vincoli rigidi per quanto riguarda l'approvvigionamento di materia prima, esistono nel caso delle produzioni a denominazione di origine (e qui desideriamo sottolineare, censurandolo, il comportamento dilatorio della Commissione in ordine al riconoscimento dei prodotti a denominazione di origine); ma, al di fuori di queste referenze, l'industria di trasformazione tende a scollegare l'immagine del prodotto finito dalla provenienza della materia prima.

L'internazionalizzazione dei mercati facilita la tendenza delle grandi imprese di trasformazione e di distribuzione ad approvvigionarsi nelle aree dove i prezzi sono più convenienti; ad indurre una progressiva integrazione di nuovi Paesi, generalmente più poveri, nel circuito economico e commerciale dei Paesi ricchi, pur mantenendo livelli di produttività accettabili.

Per completare il quadro, ricordiamo la tendenza presente da diversi anni nel sistema agroalimentare alla progressiva concentrazione dell'industria di trasformazione e delle imprese della distribuzione.

Imprese di maggiori dimensioni sono certamente facilitate a differenziare gli approvvigionamenti di materia prima e poco interessate a valorizzare le produzioni agricole a livello locale.

La tendenza a trattare la materia prima agricola come bene indifferenziato spiega anche l'orientamento presente nel sistema agroalimentare a rimandare a fasi sempre più avanzate della filiera le attività che attribuiscono valore aggiunto al prodotto.

La volontà delle autorità di Bruxelles di ridimensionare le spese comunitarie per l'agricoltura; l'apertura delle frontiere comunitarie alle importazioni dai Paesi terzi imposta dagli Accordi GATT; il progressivo

minore interesse degli operatori a valle della filiera verso le produzioni nazionali, mettono, dunque, ormai, con sempre più labili difese, il produttore agricolo di fronte al mercato, un mercato di dimensioni mondiali. Alcune difese, per un certo periodo, potranno essere invocate con riferimento alle caratteristiche qualitative e di salubrità sempre più richieste dal consumatore dell'Unione europea.

L'industria e la distribuzione non potranno prescindere in assoluto dalle caratteristiche della materia prima e, per questo vi sono ancora spazi alla differenziazione del prodotto in termini di apporto controllato e limitato di pesticidi, di qualità certificata ed anche di tipicità.

Nel settore della pesca, ad esempio, dove l'Unione europea è ormai arrivata al traguardo della soppressione degli aiuti sia ai pescatori che alle industrie di trasformazione, dobbiamo prendere atto che le industrie in Italia hanno pressoché tutte chiuso i battenti, salvo poche che, con prodotti di nicchia, fanno lavorazioni per conto di non più di tre marche commerciali.

Di fronte ad un mercato così ampio e sempre più tentato da prodotti accettabili rispetto a caratteristiche di prezzo, il produttore non può difendere la propria posizione contrattuale da solo.

In certi nostri dibattiti si ha la sensazione, invece, che, individuate le circa 300-350 mila aziende agricole ritenute strutturalmente efficienti per la produzione, per queste il rapporto con il mercato di sbocco possa esaurirsi in un non disprezzabile accordo interprofessionale sui prezzi.

Noi non concordiamo con questa idea che spesso finisce per completarsi con l'obiettivo di una ricerca di produzioni alternative *non food*, quasi che questo problema possa costituire interesse alternativo alle produzioni a maggior valore o per la generalità delle aziende.

Crediamo che sia interesse di tutti partire certamente da una chiara conoscenza dell'apporto delle aziende alla produzione lorda valida (PLV) totale, distinguendo tra aziende marginali (ma non per questo influenti sull'offerta dei prodotti) ed aziende efficienti; ma distinguendo anche, all'in-

terno di queste ultime, quelle che hanno interesse a perseguire un mero beneficio fondiario da quelle che puntano alla formazione di un reddito.

Crediamo che questa riflessione sia necessaria ai fini della definizione, anche da parte delle pubbliche istituzioni, della politica agraria che si vuole perseguire, poiché un efficientismo fine a se stesso sarebbe poco funzionale ad obiettivi organici di mercato e finirebbe, nel tempo, per far risalire problemi sociali già ora non superati neppure con le misure di accompagnamento della PAC.

La concentrazione dell'offerta attraverso la costituzione di varie forme di organizzazioni di produttori è stato un comportamento che alcuni Stati dell'Unione europea hanno favorito con interventi legislativi fin dagli anni sessanta. Poco dopo anche la Comunità europea, attraverso alcuni regolamenti, ha incentivato la costituzione di organizzazioni di produttori.

Ora, un elemento molto interessante per noi italiani, è che nell'Unione europea la stragrande maggioranza delle associazioni dei produttori è costituita in forma cooperativa.

Nonostante l'abbondanza delle fonti informative anche non recenti, sembra che per noi italiani costituisca elemento interessante il fatto di conoscere la vastità di questa coincidenza tra cooperative ed associazioni dei produttori, poiché questa coincidenza non si è realizzata nel nostro Paese se non in forma marginale nel comparto ortofrutticolo. Infatti, l'associazione dei produttori è stata considerata come una sorta di organizzazione a sé stante, alternativa alla cooperativa ed alle altre forme societarie, senza la necessità reale di disporre del prodotto per la sua commercializzazione diretta.

Negli altri Paesi europei sono state quasi sempre definite con chiarezza le forme societarie che potevano rivestire il ruolo di associazioni di produttori e, fra queste, la società cooperativa è stata sempre compresa. Le linee guida sono sempre state, tuttavia, l'effettiva disponibilità delle produzioni.

In sostanza, l'organizzazione dei produttori definisce una sorta di modulo base di aggregazione dei produttori che, secondo i regolamenti comunitari, deve almeno fissare delle norme comuni per i propri associati in merito alle modalità di immissione del prodotto sul mercato e deve controllare che gli associati rispettino queste norme per tutto il prodotto. Nel caso del settore ortofrutticolo l'associazione è tenuta a realizzare la vendita del prodotto degli associati in proprio nome e per proprio conto.

Un primo nodo da sciogliere, dunque, concerne la legislazione italiana, con la modifica urgentissima della legge n. 674 del 1978 in due direzioni:

a) le associazioni dei produttori devono assumere una configurazione societaria idonea a svolgere operazioni commerciali sul mercato e devono detenere la reale titolarità del prodotto;

b) la società cooperativa, di conseguenza, deve poter essere riconosciuta idonea ad assumere le funzioni di associazione dei produttori.

In Europa le cooperative hanno potuto assumere ovunque il ruolo di associazioni di produttori, tuttavia le loro attività non si limitano all'aggregazione della produzione. Infatti, per valorizzare adeguatamente la produzione dei soci ormai non è più sufficiente raggiungere grandi concentrazioni di offerta ma occorre controllare altre attività a valle della filiera per incorporare valore aggiunto.

La cooperazione agricola, nel momento in cui riesce a raggiungere un buon livello di integrazione verticale, offre la possibilità al produttore di restare protagonista e non subordinato al mercato.

Evidentemente, l'integrazione verticale in molti casi non può prescindere da un buon livello di concentrazione di prodotto, dato l'elevato livello di investimenti richiesti per realizzare le attività connesse alla trasformazione, alla promozione dei prodotti, ai servizi logistici, eccetera. L'organizzazione cooperativa quando raggiunge questi livelli di sviluppo costituisce veramente un modo per tutelare le produzioni

locali e mantenere un loro sbocco sul mercato.

Normalmente è in questa fase che viene messo severamente alla prova il rapporto tra la cooperativa e la base sociale: in questa situazione è molto importante che il produttore si senta protagonista delle scelte della cooperativa. Questo può accadere se esistono gli strumenti per informare e motivare sulle scelte.

I maggiori costi previsti da una dettagliata e tempestiva diffusione delle scelte gestionali e delle loro motivazioni vengono senz'altro compensati da una migliore risposta della base sociale alla programmazione della cooperativa e da una maggiore responsabilità nel farsi carico dei rischi.

Esiste una fisiologica mortalità delle imprese e la cooperazione, in questo senso, si mantiene largamente al di sotto degli indici registrati in periodi di normalità dei cicli economici.

Su questi problemi si è concentrata l'attenzione che ha portato a generalizzare giudizi negativi, senza tenere conto di altre centinaia, migliaia di aziende cooperative che, invece, si sono consolidate, spesso anche senza l'intervento pubblico e che oggi rappresentano una realtà dalla quale è possibile partire per quei processi di riorganizzazione che le nuove regole di mercato impongono e che costituiscono un sicuro punto di riferimento per le produzioni locali nella filiera agroalimentare.

La cooperativa che si integra verticalmente costituisce di per sé una forma di organizzazione della filiera, dal momento che riunisce gran parte delle attività della filiera stessa. La nascita di organismi interprofessionali è ormai invocata da più parti come la prossima frontiera di sviluppo delle forme di collaborazione lungo la filiera.

Probabilmente un ruolo preciso per l'interprofessione verrà individuato negli OCM di prossima riforma, così come è stato fatto per l'OCM del tabacco anche se fino ad ora è stato interpretato in modo tutto italiano. Ne danno prova le proposte sugli OCM dell'ortofrutta e del vino. Del resto, la Commissione aveva espresso, in una comunicazione del 26 ottobre 1990, un

chiaro orientamento verso lo sviluppo di organismi interprofessionali.

Buona parte del mondo agricolo guarda con speranza all'interprofessione come possibilità di stringere accordi interprofessionali con le controparti della distribuzione e dell'industria: accordi nei quali si tratti la cessione di grandi quantitativi di prodotto attraverso le associazioni dei produttori a prezzi concordati e per periodi definiti.

Dobbiamo evidenziare, però, che gli accordi interprofessionali per la vendita del prodotto non esauriscono il ruolo degli organismi interprofessionali, anzi, questi accordi non implicano neppure l'esistenza di un organismo interprofessionale per essere stipulati.

In merito a questi accordi occorre sviluppare anche un'altra riflessione; abbiamo visto come l'orientamento dei mercati agroalimentari sia ormai irreversibilmente orientato verso l'internazionalizzazione degli scambi. In questa situazione un accordo per la cessione del prodotto stipulato a livello nazionale difficilmente ha probabilità di successo in un mercato dove la formazione del prezzo avviene, ormai, a livello sovranazionale.

Il nostro Paese si trova in una situazione ancora più critica per almeno due ragioni: in primo luogo l'Italia è deficitaria per gran parte delle derrate alimentari e si trova, pertanto, a fare i conti direttamente con la concorrenza del prodotto estero anche sul mercato interno; il secondo problema investe gli alti costi di produzione della nostra agricoltura, costi determinati dalle condizioni geografiche spesso sfavorevoli, dal costo del lavoro, dall'inefficienza delle infrastrutture, eccetera. Una collocazione soddisfacente dei nostri prodotti sul mercato deve far leva sui valori di qualità e di tipicità che difficilmente possono rientrare nella logica degli accordi interprofessionali. Questi ultimi, infatti, tendono per

loro natura a trattare i prodotti come *commodity*, come prodotti altamente standardizzati e scarsamente differenziati.

Da questo punto di vista soltanto imprese associative bene integrate possono in qualche modo mantenere alla parte agricola il controllo delle attività più lucrose della filiera. In sostanza, è lo sviluppo e la promozione delle forme più evolute di organizzazione economica dei produttori che possono ancora costituire i fattori chiave di sviluppo della compagine agricola nel sistema agroalimentare.

Questo assetto verticale ci consente di evidenziare un'ampia ricaduta a monte ed a valle, benefica per il nostro Paese sotto i vari aspetti occupazionali, reddituali e di valorizzazione delle risorse locali; è dimostrato, infatti, che ogni 100 lire di domanda di prodotto agricolo si travasa una attivazione a monte pari a 38 lire e che 100 lire di reddito agricolo determinano la formazione di 75 lire di altro reddito distribuito nei settori a valle.

L'economia agricola ha, inoltre, come effetto secondario un insostituibile ruolo di tutela del territorio e la valorizzazione economica di pratiche positive come la produzione biologica o l'abbinamento con l'agriturismo, suscettibili di economie primarie ed integrative ad economie miste come il *part time*.

Dalla premessa si evince la necessità di una politica agroindustriale coerente con gli obiettivi della nuova PAC realizzando pienamente il ruolo di sussidiarietà che l'Unione europea assegna agli Stati membri.

Pertanto, si propone la seguente proposta di legge che vuole dare finalità e criteri alla spesa programmata in agricoltura del prossimo triennio, attuando pienamente le finalità della legge n. 491 del 1993 sostitutiva del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

## PROPOSTA DI LEGGE

### CAPO I

#### FINALITÀ E RISORSE

##### ART. 1.

*(Finalità).*

1. La presente legge individua gli interventi e gli strumenti finanziari diretti a realizzare, nel quinquennio 1995-1999, la riforma economico-sociale dell'agricoltura e ad assicurare continuità pluriennale e coerenza programmatica alla spesa pubblica nel settore agricolo, agroindustriale e forestale.

##### ART. 2.

*(Dotazioni ed ambiti di spesa).*

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 è autorizzata, per il triennio 1995-1997, la spesa complessiva di lire 4.175 miliardi, pari a lire 875 miliardi per l'anno 1995, a lire 1.650 miliardi per l'anno 1996 ed a lire 1.650 miliardi per l'anno 1997. Per gli anni 1998 e 1999, le occorrenti risorse finanziarie sono stabilite, rispettivamente dalle leggi finanziarie per il 1996 e per il 1997, in misura non inferiore a quelle previste per l'anno 1997.

2. Le somme di cui al comma 1 sono destinate a finanziare gli interventi di competenza delle regioni a statuto ordinario e del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, di seguito denominato « Ministero », nonché, ove specificatamente previsto, le attività delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 491.

3. Le quote di spesa di parte nazionale previste dai regolamenti comunitari a completamento delle erogazioni a carico del Fondo europeo di orientamento e garanzia agricola, nell'ambito delle azioni volte alla razionalizzazione ed al miglioramento delle strutture agricole, sono poste a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. A carico dello stesso fondo di rotazione è ammesso il finanziamento della quota nazionale di tutte le azioni che, finanziate dall'Unione europea attraverso la Sezione garanzia del Fondo europeo di orientamento e garanzia agricola, siano riconosciute dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) di carattere socio-strutturale o di accompagnamento alla riforma della politica agricola comune.

#### ART. 3.

*(Obiettivi della politica agricola, agroindustriale e forestale nazionale).*

1. Gli interventi e le azioni connessi all'utilizzo delle risorse finanziarie di cui all'articolo 2 sono programmati e realizzati nel rispetto dei principi e dei criteri generali stabiliti dallo Stato nell'esercizio delle funzioni di indirizzo e di coordinamento in materia di politica agricola, agroindustriale e forestale, secondo quanto previsto dal Piano nazionale di cui all'articolo 4, nel rispetto dei vincoli della politica agricola dell'Unione europea e degli accordi sottoscritti in sede internazionale.

2. Gli interventi programmati e finanziati dalla presente legge sono volti a realizzare i seguenti obiettivi prioritari: assicurare competitività ed efficienza al sistema produttivo, in rapporto al mercato, al fine di conseguire livelli di reddito agricolo comparabili con quelli degli altri settori economici, anche attraverso lo sviluppo, il consolidamento e l'integrazione delle imprese agricole ed agroalimentari singole, associate e cooperative; tutelare l'occupazione, con particolare riferimento a quella giovanile; favorire il riequilibrio

del territorio, con particolare riguardo alle aree svantaggiate; salvaguardare l'ambiente e valorizzare lo spazio rurale; migliorare il saldo della bilancia agroalimentare e forestale.

3. Gli obiettivi di cui al comma 2 sono perseguiti, anche tramite l'orientamento degli investimenti, in funzione dell'evoluzione della relativa domanda al fine di evitare la formazione delle eccedenze di produzione che non trovino assorbimento sul mercato e della tutela del consumatore.

## CAPO II

### PROCEDURE DI PROGRAMMAZIONE

#### ART. 4.

*(Procedure e contenuti della programmazione agricola, agroindustriale e forestale nazionale).*

1. Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di seguito denominato « Ministro », entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali di cui al comma 6 dell'articolo 2 della legge 4 dicembre 1993, n. 491, di seguito denominato « Comitato permanente », propone al CIPE, per il quinquennio 1995-1999, il Piano agricolo, agroindustriale e forestale nazionale, di seguito denominato « Piano nazionale ».

2. Il Piano nazionale, in coerenza con le finalità della presente legge e con quanto stabilito all'articolo 3, deve indicare le opzioni politiche, gli indirizzi e gli obiettivi, anche diversificati a livello territoriale, nonché gli strumenti e le modalità di controllo del perseguimento degli stessi, al fine di garantire omogeneità nei flussi informativi nei rapporti tra Stato e regioni ed assicurare il necessario coordinamento dei programmi di cui al comma 4 con la programmazione generale.

3. Il CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni



e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta, entro i successivi quarantacinque giorni, il Piano nazionale.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano, entro novanta giorni dalla data di approvazione da parte del CIPE del Piano nazionale, ai sensi del comma 3, in conformità ai propri ordinamenti, i programmi di sviluppo rurale, agroindustriale ed alimentare, coerenti con gli indirizzi e gli obiettivi contenuti nel Piano nazionale.

5. I programmi di cui al comma 4 devono essere inviati, a cura di ciascuna regione e provincia autonoma, al Ministero che, svolta l'istruttoria tecnica, li propone, entro quarantacinque giorni dal loro ricevimento, al Comitato permanente per il parere di coerenza, espresso in base agli strumenti di verifica indicati nel Piano nazionale.

6. Nel caso di mancata adozione dei programmi di cui al comma 4, il Ministro, su proposta del Comitato permanente, assegna alle regioni ed alle province autonome un termine entro il quale procedere alla loro adozione. Nel caso di ulteriore inadempienza la quota annuale di finanziamento è destinata ad incrementare il fondo di cui all'articolo 8, comma 2.

7. Ove il Comitato permanente ritenga di non approvare i programmi, poiché non coerenti con gli indirizzi e gli obiettivi del Piano nazionale, lo stesso assegna alle regioni o alle province autonome interessate un termine entro il quale i programmi devono essere adeguati. In caso di mancato adeguamento nel termine fissato, si procede ai sensi del comma 6.

8. Alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome inadempienti non possono essere destinate le risorse finanziarie previste agli articoli 8 e 9.

#### ART. 5.

*(Partecipazione dei soggetti sociali).*

1. Al fine di favorire la partecipazione agli atti di programmazione e di verifica previsti dalla presente legge, le organizza-

zioni professionali agricole datoriali e le organizzazioni cooperative sono consultate, nelle forme previste dalle vigenti disposizioni, in fase di predisposizione e di verifica del Piano e dei programmi di cui all'articolo 4. Tali consultazioni sono svolte, rispettivamente, per quanto di competenza, dal Comitato permanente e dalle regioni, le quali devono dare atto di tale forma di partecipazione nei provvedimenti relativi all'adozione dei propri programmi di sviluppo rurale ed agroindustriale.

ART. 6.

*(Verifica dello stato di attuazione).*

1. Entro il 31 marzo di ogni anno le regioni e le province autonome trasmettono al Ministero le relazioni sullo stato di attuazione dei programmi di cui all'articolo 4, comma 4.

2. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministro trasmette al CIPE ed al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione del Piano e dei programmi di cui all'articolo 4, con particolare riferimento alle disposizioni ed alle risorse finanziarie relative alla presente legge. Il materiale informativo relativo all'attività svolta dalle regioni e dalle province autonome, nei settori di competenza della presente legge, deve contenere tutti gli elementi utili, con riferimento all'intero complesso dell'attività realizzata dalle medesime.

3. Il Comitato permanente nomina un gruppo di lavoro composto da almeno sei funzionari regionali, incaricato di collaborare con il Ministero per la predisposizione della relazione di cui al comma 2.

4. Le relazioni di cui ai commi 1 e 2 costituiscono la base per la predisposizione, entro il 30 giugno di ogni anno, di un rapporto annuale sullo stato dell'agricoltura italiana, a cura del Ministero, di concerto con il Comitato permanente.

5. In base alla relazione sullo stato di attuazione di cui al comma 2 ed al rapporto annuale di cui al comma 4 il nucleo di analisi e valutazione, di cui all'articolo

18, propone al Ministro le misure correttive e gli aggiornamenti da apportare al Piano nazionale.

6. Entro il 30 ottobre di ogni anno il Ministro, di concerto con il Comitato permanente, propone al CIPE, che delibera entro i trenta giorni successivi, le modifiche e gli aggiornamenti al Piano nazionale.

7. Le regioni e le province autonome adeguano i loro programmi di sviluppo rurale ed agroindustriale entro trenta giorni dalla delibera del CIPE di cui al comma 6.

#### ART. 7.

*(Programmi regionali di sviluppo rurale, agroindustriale ed alimentare).*

1. Per gli interventi previsti dai programmi di cui all'articolo 4, comma 4, alle regioni a statuto ordinario è assegnata la somma di lire 620 miliardi per l'anno 1995, di lire 1.200 miliardi per l'anno 1996 e di lire 1.200 miliardi per l'anno 1997.

2. Al riparto delle somme di cui al comma 1 provvede il CIPE entro il 30 ottobre dell'anno precedente all'esercizio finanziario di competenza, su proposta del Ministro, previa indicazione del Comitato permanente. Eventuali modifiche al riparto degli stanziamenti a seguito di variazioni apportate dalla legge finanziaria sono deliberate dal CIPE, su indicazione del Comitato permanente, entro il 31 gennaio dell'anno finanziario di competenza. In sede di prima applicazione della presente legge il CIPE provvede al riparto delle somme entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della medesima.

3. Il 40 per cento dell'importo di cui al comma 1, disponibile per gli anni 1997 e seguenti, è ripartito in base alla capacità operativa delle regioni medesime, desunta dalle relazioni sullo stato di attuazione secondo parametri individuati dal Comitato permanente.

4. Sugli importi di cui al comma 1, per ciascuno degli anni 1995 e 1996 è posta a carico la somma di lire 75,6 miliardi destinata alla copertura finanziaria delle rate,

comprese tra la sesta e la decima, dei mutui di miglioramento fondiario contratti dalle regioni e dalle province autonome in applicazione dell'articolo 18 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.

5. Le rate successive alla decima sono poste a carico del bilancio del Ministero del tesoro. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero del tesoro ed il Ministero stabiliscono gli importi annuali e le assegnazioni per ogni singola regione o provincia autonoma.

#### ART. 8.

*(Programmi di rilevanza interregionale).*

1. Per il perseguimento degli obiettivi del Piano nazionale e dei programmi previsti all'articolo 4 possono essere realizzati programmi di rilevanza interregionale, con particolare riferimento a quelli orientati al mercato.

2. Per la realizzazione degli interventi previsti dai programmi di cui al comma 1 è costituito un apposito fondo la cui dotazione è stabilita in lire 100 miliardi per l'anno 1995 ed in lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1996 e 1997.

3. Il Ministro, di concerto con il Comitato permanente, può apportare le necessarie modifiche all'importo annuale del fondo di cui al comma 2.

4. Le regioni a statuto speciale e le province autonome possono proporre e partecipare alla realizzazione dei programmi di cui al comma 1. Le azioni realizzate nei rispettivi territori di competenza sono finanziate per l'80 per cento dell'importo con le risorse finanziarie del bilancio interno e per il 20 per cento con il concorso finanziario del fondo di cui al comma 2.

5. I programmi di rilevanza interregionale, di durata annuale o pluriennale, possono essere proposti dal Ministero o da almeno tre enti locali, attraverso una intesa tra regioni e province autonome. Essi devono individuare le azioni attuate, rispettivamente, dalle regioni e dalle pro-

vince autonome e dal Ministero e sono approvati dal Comitato permanente, in sede di prima applicazione della presente legge, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima e per gli anni successivi entro il 30 ottobre di ogni anno.

6. I programmi di cui al comma 1 individuano, altresì, opportuni meccanismi di controllo sull'efficienza e l'efficacia degli interventi realizzati.

7. La verifica dello stato di attuazione degli interventi previsti dai programmi di cui al comma 1 è realizzata, dal gruppo di lavoro di cui al comma 3 dell'articolo 6, sulla base degli elementi informativi forniti dalle regioni, dalle province autonome e dal Ministero.

8. Sulla base dei risultati della verifica dello stato di attuazione dei programmi ai sensi del comma 7, il Ministro, entro il 31 gennaio di ogni anno, propone al Comitato permanente, che li approva entro i trenta giorni successivi, le modifiche e gli adeguamenti dei programmi e, ove necessario, la riprogrammazione dei finanziamenti, destinando le eventuali economie anche alla realizzazione di diversi o nuovi programmi.

9. Il Ministro, d'intesa con il Comitato permanente, può promuovere programmi particolari ad alto contenuto tecnologico ed innovativo, con effetti direttamente ricadenti nel territorio di una o più regioni e province autonome. La dotazione di spesa annua relativa alla realizzazione di tali programmi non può essere superiore al 4 per cento dell'importo del fondo di cui al comma 2.

#### ART. 9.

*(Programmi di rilevanza nazionale).*

1. Per lo svolgimento delle funzioni previste dall'articolo 2 della legge 4 dicembre 1993, n. 491, con particolare riferimento a quelle stabilite al comma 3, lettera *d*), ed al comma 6 del medesimo articolo 2, e dal decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni,

dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, nonché per l'attuazione degli interventi da realizzare di concerto con il Comitato permanente, è attribuita la somma di lire 155 miliardi per il 1995, di lire 300 miliardi per il 1996 e di lire 300 miliardi per il 1997.

2. Al riparto delle somme di cui al comma 1 tra gli interventi previsti al medesimo comma, per l'anno 1995, provvede il CIPE, con propria deliberazione, su proposta del Ministro, d'intesa con il Comitato permanente, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per gli anni successivi al 1995 provvede il Ministro, d'intesa con il Comitato permanente, entro il 31 marzo di ogni anno, anche sulla base della verifica di cui al comma 5.

3. Entro trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della delibera del CIPE di approvazione del riparto dei fondi ai sensi del comma 2, il Ministro propone al Ministero del tesoro le variazioni dei capitoli di bilancio necessari per l'attuazione delle relative spese.

4. Al fine di evitare soluzioni di continuità nell'azione amministrativa del Ministero ed avviare la riforma dello stato di previsione della spesa del Ministero per l'anno 1995, il Ministro del tesoro è autorizzato, su richiesta del Ministro, d'intesa con il Comitato permanente, ad iscrivere in via permanente i capitoli di spesa individuati, nonché di variare lo stanziamento di quelli esistenti.

5. La verifica dello stato di attuazione delle azioni e dei programmi attuati con i fondi di cui al comma 1 è realizzata, entro il 31 gennaio di ogni anno, dal gruppo di lavoro di cui al comma 3 dell'articolo 6, sulla base del materiale informativo predisposto dal Ministero.

#### ART. 10.

*(Modalità dell'istruttoria amministrativa).*

1. In attuazione dei programmi di cui agli articoli 8 e 9, il Ministero procede alla relativa istruttoria tecnica, sentite le regioni e le province autonome interessate,

che esprimono il proprio parere sulla validità tecnico-economica per quanto concerne gli aspetti territoriali e di settore.

2. Per l'ammissibilità di finanziamento dei progetti da realizzare in attuazione dei programmi di cui al comma 1, le regioni e le province autonome devono acquisire i pareri dell'ufficio del Genio civile, dell'ufficio tecnico erariale anche per quanto riguarda i beni immateriali, degli uffici preposti agli adempimenti di carattere sanitario e dei Vigili del fuoco.

3. Il Ministero, per i progetti di cui al comma 2, nonché per quelli eseguiti in attuazione dei regolamenti comunitari a fini strutturali, ha facoltà di nominare, anche in corso d'opera, apposite commissioni per l'accertamento dell'esecuzione dei lavori. Le commissioni sono composte da funzionari del Ministero, della regione o della provincia autonoma competente per territorio, e, ove necessario, del Genio civile e dell'ufficio tecnico erariale e di altri enti intervenuti nella procedura istruttoria. Ai componenti di tali commissioni può essere riconosciuto, a carico dei beneficiari, un compenso complessivamente determinato in ragione dell'1 per cento per importi fino a 100 milioni di lire, aumentato dell'1 per mille per gli importi compresi tra lire 101 milioni e 1.000 milioni e dello 0,50 per mille per gli importi oltre lire 1.000 milioni.

4. Per la realizzazione di attività connesse ai programmi di cui al comma 1, gli organismi beneficiari possono prevedere l'istituzione di comitati tecnico-scientifici, dei quali possono essere chiamati a far parte anche dipendenti della pubblica amministrazione, cui spetta lo stesso trattamento economico previsto a favore degli altri membri dei comitati medesimi.

### CAPO III

#### NORME SPECIALI E TRANSITORIE

##### ART. 11.

*(Impianti di particolare interesse pubblico, ai sensi dell'articolo 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive modificazioni).*

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il

Ministro, d'intesa con il Comitato permanente, presenta al CIPE un programma per il trasferimento degli impianti di particolare interesse pubblico realizzati ai sensi dell'articolo 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive modificazioni.

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli impianti di cui al comma 1 possono essere trasferiti secondo le modalità previste dal programma approvato dal CIPE, alle regioni, in cui sono dislocati e che ne facciano richiesta o, d'intesa con le regioni stesse, a favore di enti pubblici che ne facciano richiesta, od a favore dei soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, ne abbiano la gestione in base ad un formale atto di concessione.

3. Qualora il trasferimento degli impianti non risulti possibile secondo quanto previsto al comma 2, gli stessi impianti possono essere alienati, mediante pubblici incanti, a favore di soggetti operanti nel settore agroindustriale e forestale, con l'obbligo di non distogliere dall'originaria destinazione i medesimi impianti, per un periodo di almeno cinque anni, ad un prezzo base d'asta non inferiore a quello stabilito dall'ufficio tecnico erariale competente per territorio, ridotto del 50 per cento per gli impianti ubicati nelle zone degli obiettivi 1 e 5b del regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, e del 35 per cento per quelli ubicati nelle altre aree.

4. Qualora il trasferimento o la vendita non risulti possibile ai sensi dei commi 2 e 3, gli impianti possono essere dismessi ed alienati, mediante pubblico incanto, ad un prezzo a base d'asta non inferiore a quello stabilito dall'ufficio tecnico erariale competente per territorio.

5. Gli importi derivanti dalle vendite di cui al comma 3 possono essere destinati alla copertura delle passività di bilancio esistenti in capo ai soggetti gestori, limitatamente alle attività in questione, alla data del 31 dicembre 1994.

#### ART. 12.

*(Norme in materia di cooperazione).*

1. Al fine di sostenere lo sviluppo e la competitività delle cooperative agricole,



agroindustriali ed alimentari e dei loro consorzi per i progetti di cui agli articoli 7, 8 e 9, possono essere concessi contributi per investimenti diretti a favorire processi di sviluppo e ristrutturazione anche societaria, e di adeguamento della struttura patrimoniale e finanziaria.

2. I contributi di cui al comma 1 sono diretti a finanziare:

a) processi di sviluppo, ristrutturazione e concentrazione produttiva e commerciale, attraverso lo sviluppo e l'acquisizione di reti commerciali, marchi, tecnologie, *know how*, strutture ed impianti, quote di controllo di imprese agroalimentari ed agroindustriali aventi forma di società di capitali non cooperative;

b) investimenti produttivi rivolti alle innovazioni di processo o di prodotto in armonia con le norme sulla protezione dell'ambiente ed investimenti materiali ed immateriali per l'elaborazione e la dotazione di sistemi di qualità e per la loro certificazione;

c) adeguamento della struttura patrimoniale e finanziaria dell'impresa cooperativa attraverso i programmi pluriennali di aumento dei mezzi propri in eguale misura dell'apporto dei soci, che può avvenire attraverso aumenti del capitale sociale, delle riserve indivisibili, del prestito sociale vincolato, incorporazione o fusioni tra cooperative;

d) investimenti finalizzati all'adeguamento delle dimensioni dell'impresa cooperativa agli obiettivi di programmazione nazionale di specifiche filiere alimentari;

e) programmi di formazione e di aggiornamento di quadri e di *manager* di elevata professionalità operanti nel settore cooperativo;

f) attività rivolta a costituire ed aggiornare banche dati, utilizzate quali strumenti conoscitivi per le strategie di programma e di sviluppo da promuovere nel settore.

3. Le società di capitale controllate da una o più cooperative possono beneficiare dei contributi di cui al presente articolo, solo attraverso le società controllanti, che versano il contributo ricevuto quale aumento di capitale sociale delle società controllate. Tale procedura può essere adottata anche riguardo al finanziamento di progetti di consorzi di cooperative.

#### ART. 13.

*(Comitato nazionale per i rapporti interprofessionali).*

1. È istituito il Comitato nazionale per i rapporti interprofessionali, di seguito denominato « Comitato nazionale », presieduto dal Ministro o, per sua delega, da un Sottosegretario. Il Comitato opera a supporto delle attività del Comitato permanente ed è competente ad esprimere pareri, in materia di programmazione e di regolazione dei prodotti agricoli, agroalimentari e forestali, nel quadro delle determinazioni del Piano nazionale.

2. La composizione del Comitato nazionale è stabilita con decreto del Ministro, prevedendo la presenza di un rappresentante delle regioni e delle province autonome designato dal Comitato permanente, di un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni professionali agricole datoriali e delle organizzazioni cooperative dalle stesse indicati e di un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni delle imprese di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e forestali maggiormente rappresentative a livello nazionale.

3. Il Comitato nazionale è consultato in materia:

a) di produzione agricola, agroindustriale e forestale, in rapporto all'evoluzione del mercato;

b) di indicazione dei settori produttivi da regolare con accordi interprofessionali, ai sensi della legge 16 marzo 1988, n. 88, e degli orientamenti da seguire per la contrattazione di settore;

c) di iniziative da intraprendere per i settori soggetti a limitazioni quantitative od a regimi di quote di produzione in dipendenza della regolamentazione comunitaria e degli accordi internazionali.

4. Il Comitato nazionale può costituire, al suo interno, sottocomitati di settore a carattere interprofessionale, con opportune integrazioni volte ad assicurare la partecipazione delle organizzazioni di settore maggiormente rappresentative, su indicazione del Comitato permanente, nonché la presenza delle rappresentanze delle regioni maggiormente interessate. Tali sottocomitati, sulla base degli indirizzi formulati dal Comitato permanente, si esprimono sugli aspetti settoriali dell'offerta di prodotti agricoli ed indicano criteri e condizioni generali per la formulazione degli accordi interprofessionali, di cui alla legge 16 marzo 1988, n. 88.

5. Il Comitato nazionale subentra nelle funzioni attribuite al Comitato di cui all'articolo 9 della legge 8 novembre 1986, n. 752, ivi comprese quelle previste dalla legge 16 marzo 1988, n. 88.

#### ART. 14.

*(Norme in materia di associazioni dei produttori e di organismi interprofessionali).*

1. Al fine di adeguare la normativa generale in materia di associazionismo ai mutamenti derivanti dalla riforma della politica agricola comune, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, su proposta del Ministro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e secondo i principi e criteri direttivi dalla stessa stabiliti, tre decreti legislativi recanti la riforma:

- a) della legge 27 luglio 1967, n. 622;
- b) della legge 20 ottobre 1978, n. 674;
- c) della legge 16 marzo 1988, n. 88.

2. Il decreto legislativo recante la riforma della legge 16 marzo 1988, n. 88, deve altresì prevedere disposizioni per la costituzione ed il funzionamento degli organismi interprofessionali.

#### ART. 15.

*(Vincoli di destinazione).*

1. I beni acquisiti e realizzati mediante contributi pubblici sono soggetti a vincolo di destinazione di durata decennale per gli immobili e di durata quinquennale per tutti gli altri. La durata del vincolo decorre dalla data di acquisizione dei beni idoneamente documentata, a prescindere dalla data del successivo accertamento amministrativo.

2. La cessione dei beni materiali od immateriali, anche se sottoposti al vincolo di destinazione di cui al comma 1, può essere effettuata a favore di cooperative agricole, o loro controllate, alle quali sono trasferiti anche i benefici e l'onere del rispetto del vincolo di destinazione ancora pendente.

3. Qualora la cessione di cui al comma 2 avvenga a favore di soggetti diversi da quelli previsti dal medesimo comma, ovvero il vincolo di destinazione sia disatteso, può essere concesso il mantenimento dei benefici per le operazioni realizzate nell'ambito di ristrutturazioni societarie o strutturali coerenti con i piani di cui ai commi 1 e 4 dell'articolo 4, purché sia decorso almeno un terzo del tempo di vincolo originario.

4. Le agevolazioni relative ai beni oggetto di contributo dismessi o distolti dall'uso prima della scadenza del relativo vincolo ovvero senza che ricorrano le condizioni di cui al comma 3 sono ridotte in proporzione al periodo per quale i beni non sono destinati all'uso previsto.

#### ART. 16.

*(Modifiche alla legge 14 febbraio 1992, n. 185).*

1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, è sostituito dal seguente:

« 1. Hanno titolo agli interventi di cui al presente articolo ed agli articoli 4 e 5 le

aziende agricole, singole ed associate, ivi comprese le cooperative di raccolta, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e loro consorzi il cui prodotto conferito provenga in tutto o in parte dalle zone colpite da calamità e delimitate. Gli interventi sono riconosciuti alle aziende di produzione che hanno subito danni non inferiori al 35 per cento della produzione lorda vendibile esclusa quella zootecnica. A decorrere dagli eventi calamitosi del 1994 sono esclusi, altresì, dal computo del 35 per cento e dalle agevolazioni predette i danni alla produzione assicurata, relativamente agli eventi individuati dal decreto di cui all'articolo 9, comma 2. Nel calcolo della percentuale dei danni sono comprese le perdite derivanti dai predetti eventi calamitosi, subiti dalla stessa azienda, a carico della medesima coltura, nel corso dell'annata agraria. Le aziende di produzione costituite da due o più corpi aziendali, e le cooperative e loro consorzi che abbiano subito danni conseguenti alla riduzione di prodotto conferito derivante da soci titolari di aziende danneggiate e ricadenti nelle zone delimitate, hanno titolo agli interventi purché:

a) le aziende di produzione abbiano subito un danno non inferiore al 35 per cento della produzione aziendale, calcolata ai sensi del presente comma, dalle superfici comprese nelle zone delimitate, purché la produzione lorda vendibile ottenibile da tali zone in condizioni normali rappresenti almeno il 20 per cento della produzione lorda vendibile aziendale complessiva;

b) le cooperative abbiano subito una diminuzione dei conferimenti, calcolati ai sensi del presente comma, provenienti dalle zone colpite da calamità e delimitate, non inferiori al 35 per cento della media degli ultimi due anni esenti da calamità riconosciute, purché i medesimi conferimenti rappresentino almeno il 20 per cento del totale conferito nelle stesse condizioni ».

2. La lettera f) del comma 2 dell'articolo 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, è abrogata.

## ART. 17.

(*Codex alimentarius*).

1. Al fine di assicurare la partecipazione e la collaborazione italiana al programma alimentare redatto, in collaborazione, dalla Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) e l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) per l'elaborazione del *Codex Alimentarius*, è istituito presso il Ministero il Comitato italiano per il *Codex Alimentarius*.

2. Il Ministro provvede, con proprio decreto, alla costituzione ed all'organizzazione del Comitato di cui al comma 1, nonché agli adempimenti ufficiali del Governo italiano derivanti dalla partecipazione nazionale ai lavori del programma alimentare di cui allo stesso comma 1.

## ART. 18.

(*Nucleo di analisi e valutazione*).

1. Al fine di sostenere l'azione di adeguamento della politica agricola nazionale alla politica agricola dell'Unione europea ed al sistema di commercio mondiale, è istituito un nucleo di analisi di valutazione con il compito di:

a) raccogliere gli elementi per definire i necessari quadri conoscitivi;

b) predisporre uniformi sistemi di monitoraggio per la valutazione degli effetti delle misure previste dalla regolamentazione comunitaria;

c) valutare i risultati dei programmi di cui agli articoli 6, 7 ed 8, sia sotto il profilo finanziario sia in relazione al loro impatto istituzionale, economico, sociale, territoriale ed ambientale, ed avanzare proposte di programmi futuri.

2. Il nucleo di cui al comma 1 è nominato dal Ministro di intesa con il Comitato permanente.

3. Gli oneri finanziari per il finanziamento del nucleo di analisi e valutazione sono posti a carico dei fondi di cui all'articolo 9.

## ART. 19.

*(Miglioramento dell'efficienza dei servizi).*

1. Al fine di adeguare, in termini di efficienza, l'azione del Ministero nel campo della programmazione e del coordinamento degli interventi connessi con l'applicazione della presente legge, anche per quanto attiene la complessità delle funzioni relative alla definizione ed alla attuazione della riforma della politica agricola comune, a valere sulle risorse finanziarie previste all'articolo 9, è costituito un apposito fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi, destinato al personale del Ministero e dell'ispettorato centrale della repressione frodi del Ministero.

2. Per gli anni 1995, 1996 e 1997 la dotazione del fondo di cui al comma 1 è stabilita, per ciascun anno, in lire 4 miliardi.

3. L'importo di cui al comma 2 è attribuito al personale di cui al comma 1 con decreto del Ministro, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica.

## CAPO IV

## NORME FINALI

## ART. 20.

*(Disposizioni finanziarie).*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in lire 875 miliardi per l'anno 1995, in lire 1.650 miliardi per l'anno 1996 ed in lire 1.650 miliardi per l'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo utilizzando l'accanto-

namento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, istituendo appositi capitoli di spesa per le somme da destinare alle regioni ed alle province autonome ed al Ministero.

ART. 21.

*(Entrata in vigore).*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.